



**STATUTO DELLE STUDENTESSE
E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PRIMARIA
E SECONDARIA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO
EST 1
BRESCIA**

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (in corsivo le modifiche del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 13)

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Articolo 1 - Vita della comunità scolastica

Art. 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;

- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti *anche con disabilità*;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.*

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Articolo 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche *del sistema nazionale di istruzione* individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. *Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.*
 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. ~~*Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*~~
 6. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
 7. Il temporaneo allontanamento dello studente *dalle lezioni* può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 8. *Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.*
 - 8-bis. *Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.*
- Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.*
- 8-ter. *Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario*

scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinquies.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi *circostanziati* e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente *responsabile*.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono *irrogate* dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 5 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.

Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'[articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Articolo 5-bis - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Articolo 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola *secondaria di primo grado*.

1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'[articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies](#).

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del titolo I del [regio decreto 4 maggio 1925, n. 653](#).

3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'[articolo 4, comma 8-ter](#), quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

In relazione a quanto previsto dallo Statuto, al fine migliorare il processo di istruzione, educazione e formazione e di favorire il dialogo e la partecipazione alla vita della scuola, di sollecitare il senso di responsabilità di tutti i membri della comunità scolastica, si emana il seguente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DIRITTI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE

Sono riconosciuti:

- Diritto degli alunni in relazione all'età ed al loro graduale percorso di crescita, nonché dei loro familiari anche attraverso le sollecitazioni provenienti dalle rappresentanze collegiali, dai comitati e dalle associazioni, di formulare proposte per gli aspetti contenutistici del **curricolo d'istituto**.
- Diritto degli alunni di usufruire delle iniziative di sostegno all'apprendimento promosse dalla scuola e delle **iniziative extracurricolari** liberamente scelte e coerenti con le finalità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- Diritto delle famiglie ad avere **accesso ai documenti** e alle fonti di informazione che regolano la vita della scuola e degli alunni ad averne conoscenza ed informazione.
- Diritto ad una **valutazione** trasparente e tempestiva. I docenti si impegnano a comunicare le valutazioni di tutte le prove di verifica. Per le prove orali e pratiche la valutazione viene comunicata in modo preciso a conclusione della prova stessa. Per le prove scritte o pratiche la valutazione viene comunicata normalmente entro il termine di 15 giorni dalla data di effettuazione del compito.
- Diritto degli alunni ad **essere trattati con correttezza** da tutto il personale scolastico.
- Diritto degli alunni ad avere all'interno delle ore curricolari **spazi di ascolto** da parte dei docenti.
- Diritto degli alunni di poter fruire in maniera completa del **servizio scolastico**, anche attraverso l'accesso regolamentato agli strumenti informatici, alla dotazione libraria dell'istituto, che deve rispondere anche a bisogni di formazione degli alunni stranieri e degli alunni in situazione di handicap.
- Diritto degli alunni, nell'ambito del curricolo di Educazione civica, mediante la sollecitazione trasversale a tutte le discipline delle competenze di cittadinanza, attraverso le iniziative curricolari ed extracurricolari in materia di legalità, a ricevere attività formative e informative sull'uso sicuro e consapevole della rete internet, attività da prevedere anche a favore delle famiglie.
- Diritto degli alunni e delle famiglie alla collaborazione della scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

DOVERI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE

Sono altresì previsti o confermati i seguenti doveri:

- Doveri di rispettare i **regolamenti specifici** dei laboratori, palestre e struttura scolastica.
- Doveri di facilitare la **comunicazione tra scuola e famiglia consegnando ai genitori tutte le comunicazioni ed i moduli che ricevono a scuola**.
- Doveri di **frequentare le lezioni**. In particolare: lo studente, dopo uno o più giorni di assenza, deve presentare regolare motivazione dell'assenza sul libretto, firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. Il docente della prima ora giustifica l'assenza sul registro. **L'assenza può non essere giustificata** quando non compaiano in modo chiaro, sul libretto per la secondaria o sul diario per la primaria, le motivazioni, o quando esse sembrano irrilevanti o inattendibili. In tal caso l'insegnante informa direttamente l'allievo e la famiglia, che hanno diritto di fornire ulteriori elementi di giudizio. Le **entrate in ritardo e le uscite anticipate** devono essere **seriamente** motivate. La loro concessione sarà ricondotta a **casi eccezionali e documentabili**. Anche quando il numero degli alunni presenti in classe è esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituiscono la classe, lo svolgimento delle lezioni non subirà riduzioni o limitazioni che penalizzino i presenti a beneficio degli assenti (anche perché tale situazione non conferisce al docente la facoltà di esimersi dal prestare la propria opera). Dopo 15 giorni di assenza i coordinatori avviano la procedura di segnalazione al comune di mancata frequenza previa convocazione della famiglia per eventuali valide giustificazioni ed invio in caso contrario della segnalazione in Comune tramite segreteria. Le famiglie sono tenute ad informarsi tramite registro elettronico oppure colloqui individuali od accesso in segreteria delle assenze, e degli eventuali casi di ripetuti ritardi e uscite fuori orario dei figli. In caso di studenti con elevato numero di assenze, il coordinatore di classe convoca i genitori a collo-

quo. Il mancato rispetto del dovere di frequentare regolarmente le lezioni può portare, secondo gravità, all'ero-gazione di sanzioni disciplinari da parte della Commissione di disciplina o del coordinatore di classe, su delega del Dirigente scolastico. La scuola promuove al riguardo un dialogo più assiduo con le famiglie degli alunni.

- Dovere di rispettare le **norme sulla sicurezza e tutela della salute**. In tutte le aree interne ed esterne della scuola è vietato fumare. È vietato sostare sulle **scale antincendio** e usare le **uscite di emergenza** se non in caso di pericolo o se accompagnati dagli insegnanti. L'ingresso, la permanenza e l'uscita degli **studenti** alunni sono vigilati dal personale docente con la collaborazione del personale non docente in servizio che assicurano il rispetto delle norme disciplinate dal presente Regolamento. **La ricreazione** si svolge secondo le istruzioni organizzative fissate con avviso dalla dirigenza. La vigilanza è svolta da tutti i docenti in servizio e gli allievi devono fornire ogni collaborazione ricordando che la pausa non li esime dal rispetto delle regole di buon comportamento. Il mancato rispetto di regole di comportamento può portare, secondo gravità, a provvedimenti disciplinari irrogati anche dai responsabili di plesso, su delega del Dirigente scolastico.
- Le famiglie, anche sottoscrivendo il patto educativo di corresponsabilità, sono impegnate a collaborare con la scuola affinché gli alunni acquisiscano la consapevolezza che un atteggiamento corretto ed educato durante le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari è uno strumento indispensabile al perseguimento dei comuni obiettivi educativi e di istruzione degli alunni. Tale collaborazione è particolarmente necessaria nel vigilare insieme ai docenti affinché gli strumenti di comunicazione (cellulari ed altri dispositivi multimediali) non siano utilizzati a scuola se non per finalità didattiche svolte seguendo le istruzioni degli insegnanti. Gli stessi vigileranno sugli strumenti utilizzati dai figli per evitare che essi partecipino attraverso i social alla ripresa e diffusione di immagini non autorizzate oppure ad azioni di denigrazione e bullismo tramite il web ed in qualunque forma derivante dalla partecipazione a gruppi o social media.

In ottemperanza al disposto normativo, si approva altresì il seguente

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Articolo 1 – Ambito

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.P.R. 24.06.1998 N. 249 Statuto degli studenti e delle studentesse e delle successive modifiche introdotte dal D.P.R. 21.11.2007 N. 235 e dal D.P.R. 8.8. 2025, n. 13

Articolo 2 - Comportamenti che determinano procedimenti disciplinari

Premesso che lo scopo della scuola è educativo e non punitivo e che i docenti esercitano la loro opera avvalendosi di tutti gli strumenti del dialogo educativo, evitando di ricorrere alla sanzione con eccessiva frequenza o come unico strumento educativo, si determinano di seguito i seguenti comportamenti scorretti e successivamente lo schema delle sanzioni previste:

MANCANZE AI DOVERI SCOLASTICI

- 1 Mancato rispetto delle indicazioni contenute negli avvisi e nei regolamenti della scuola;
- 2 Fumo all'interno degli edifici scolastici;
- 3 Fumo nelle aree pertinenziali od all'esterno anche dei cancelli durante l'intervallo;
- 4 Inosservanza delle misure di sicurezza;
- 5 Intrattenersi all'esterno dopo il suono della campana al termine degli intervalli;
- 6 Svolgimento dell'intervallo in zone interdette;
- 7 Parcheggio di veicoli comprese biciclette in zone interdette;
- 8 Accesso ~~al bar~~ ai distributori automatici di bar e bevande;
- 9 Utilizzo pedonale degli accessi riservati ai veicoli;
- 10 Ripetuta dimenticanza di materiale scolastico;
- 11 Ripetuta dimenticanza anche parziale dell'eventuale abbigliamento previsto;
- 12 Uso delle aule come spogliatoio;
- 13 Ripetuti ritardi;
- 14 Ripetute assenze in giorni di verifiche scritte od orali (per brevità più avanti: "assenze strategiche");
- 15 Frequenti entrate ed uscite fuori orario;
- 16 Assenze ingiustificate o giustificate con notevole ritardo;
- 17 Intrattenersi dentro l'edificio scolastico o le aree pertinenziali senza autorizzazione;
- 18 Disturbo durante le lezioni o le attività didattiche;
- 19 Svolgimento di attività non inerenti la lezione in atto;
- 20 Mancata consegna alle famiglie delle comunicazioni loro rivolte;
- 21 Reiterata mancata esecuzione di lavori, compiti o consegne didattiche
- 22 Mancato risarcimento dei danni come richiesti dalla Giunta esecutiva
- 23 Mancato rispetto dei regolamenti dei laboratori e/o delle istruzioni ivi impartite dal docente

ALTRI COMPORTAMENTI SCORRETTI

- 24 Effettuazione, acquisizione, modifica, scambio, diffusione di video, immagini o registrazioni sonore non autorizzate attraverso dispositivi, con o senza condivisione o diffusione nei social networks o tramite posta e/o messaggistica;

- 25 Atti di bullismo o comportamenti di gruppo con effetti lesivi o intimidatori anche via web (cyberbullismo);
- 26 Turpiloquio;
- 27 Mancanza di rispetto, offese o atteggiamento ostruzionistico nei confronti di insegnanti, personale o terzi;
- 28 Aggressioni verbali e/o fisiche, soprusi, altri comportamenti intimidatori verso chiunque espressi;
- 29 Comportamenti scorretti durante visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli spostamenti riguardanti le attività curricolari od extracurricolari anche sportive quali, a titolo puramente esemplificativo: allontanamento non autorizzato; disturbo verso i compagni e/o gli estranei; danni arrecati ad immobili e ai mezzi di trasporto usati; mancato rispetto delle istruzioni ricevute;
- 30 Manifestazioni intolleranti anche di tipo xenofobo o razzista o verso i disabili;
- 31 Accensione di cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica;
- 32 Ripetute segnalazioni sul registro di classe di mancato rispetto delle regole;
- 33 False dichiarazioni nell'istruttoria dei procedimenti disciplinari;
- 34 Atteggiamenti non collaborativi o di utilizzo strumentale dei diritti garantiti;
- 35 Falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici;
- 36 Uscita dalla classe o dall'edificio scolastico senza autorizzazione;
- 37 Danneggiamento di cose altrui;
- 38 Inosservanza delle misure di sicurezza
- 39 Assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)
- 40 Distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)
- 41 Comportamenti che determinano in qualche modo altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline per le quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa e dolo che, per essersi verificati a scuola, determinano un turbamento della comunità scolastica.
- 42 Comportamenti che implicano una responsabilità civile, penale od amministrativa della scuola o del suo personale.
- 43 Imbrattare le superfici esterne o interne
- 44 Recare danni ai beni mobili o immobili che si trovano nel complesso scolastico o nelle aree prossime sia pertinenziali che esterne (mezzi di locomozione compresi)
- 45 Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito
- 46 Sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti a visitatori o a membri della comunità scolastica siti nell'istituto, od alla scuola nelle aree sia pertinenziali che esterne
- 47 Rientrano in ogni caso tra i comportamenti vietati quelli elencati al successivo articolo 6 anche se qui non riportati.

Articolo 3 - Sanzioni

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 2 e 5 o 6, nonché di quelli specifici eventualmente previsti dai singoli consigli di classe, sono in ordine di gravità le seguenti:

1. Rimprovero (nota sul registro):

Consiste nel richiamo comunque formulato e con libertà di forme nella sezione note disciplinari del registro elettronico.

2. Ammonizione:

Consiste nella seguente annotazione nella sezione note disciplinari del registro di classe: <<**L'ALUNNO È STATO AMMONITO CON VERBALE DEL**>>. Può essere irrogata dal docente, dal coordinatore di classe, dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile di plesso o da altri delegati del D.S.

La contestazione del comportamento scorretto e le difese dell'alunno e della famiglia sono contenute in separato verbale che sarà conservato nel fascicolo personale.

3. Diffida:

Consiste nella seguente annotazione sul registro di classe: <<**L'ALUNNO È STATO DIFFIDATO CON VERBALE DEL**>>. Può essere irrogata dal Dirigente Scolastico, dal coordinatore di classe, da collaboratori del D.S., dal Responsabile di plesso o da altri delegati del D.S.

La contestazione del comportamento scorretto e le difese dell'alunno e della famiglia sono contenute in separato verbale che sarà conservato nel fascicolo personale.

4. Temporaneo allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore ai quindici giorni (sospensione):

Consiste nell'ingiunzione ad allontanarsi dalle lezioni comunità scolastica ed a svolgere le attività previste dall'allegato A al presente regolamento. Viene deliberato dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico, in composizione plenaria comprendente i rappresentanti dei genitori, che ne motiva anche la durata, previa valutazione della documentazione acquisita (verbale di contestazione, eventuali dichiarazioni scritte a difesa dello studente, relazione di chi ha avviato il procedimento disciplinare, eventuale memoria difensiva presentata dallo studente o da chi ne abbia interesse). Il verbale di allontanamento viene sottoscritto dal Dirigente scolastico e conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

5 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni (sospensione), esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato

Il Consiglio d'Istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale dei quindici giorni, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità

del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di grave violenza, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Il provvedimento, deliberato dal Consiglio d'Istituto presieduto dal Presidente, ne motiva anche la durata o la motivazione dell'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato, previa valutazione della documentazione acquisita (verbale di contestazione, eventuali dichiarazioni scritte a difesa dello studente, relazione di chi ha avviato il procedimento disciplinare, eventuale memoria difensiva presentata dallo studente o da chi ne abbia interesse). Il verbale di allontanamento – esclusione viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Dirigente scolastico e conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

6. Risarcimento pecuniario per i danni arrecati

Consiste nella richiesta di risarcimento commisurata all'importo dei danni arrecati. Viene deliberata dalla Giunta esecutiva, che ne motiva anche l'entità, previa contestazione con separato verbale, sottoscritta dal Dirigente scolastico e conservata nel fascicolo personale dell'alunno.

Articolo 4 - Competenza

1. Per l'irrogazione del rimprovero è competente il docente in servizio in classe quando il fatto si verifica
2. Per l'irrogazione dell'ammonizione sono competenti il docente in servizio nel momento in cui il fatto si è verificato, o il coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico, i Collaboratori D.S., i Responsabili sede, altri delegati dal D.S.
3. Per l'irrogazione della diffida è competente il Dirigente scolastico che con il presente regolamento delega a tal fine i collaboratori del Dirigente nonché i responsabili di plesso e i coordinatori di classe cui il fatto sia denunciato, previa istruttoria compiuta dai docenti che vi hanno assistito. Se il fatto è commesso durante viaggi d'istruzione o visite guidate, la diffida è irrogata dal docente accompagnatore.
4. Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalle lezioni è competente il Consiglio di Classe se il provvedimento è inferiore ai 15 giorni, il Consiglio d'Istituto se il provvedimento è superiore ai 15 giorni.
5. Per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame è competente la Commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche a candidati esterni.
6. Per la richiesta di risarcimento e la sua quantificazione è competente la Giunta esecutiva sulla base delle eventuali indicazioni sull'ammontare fornite dal Consiglio d'istituto o dal Direttore ai servizi generali ed amministrativi.

Articolo 5 - Quadro dei comportamenti e delle relative sanzioni

Richiamata ove necessario la migliore descrizione contenuta nell'art. 2, si elencano i comportamenti e le relative sanzioni.

VIOLAZIONI E SANZIONI				
1	Mancato rispetto delle indicazioni contenute negli avvisi e nei regolamenti della scuola;	Ammonizione	Diffida	
2	Fumo all'interno degli edifici scolastici;			Allontanamento
3	Fumo nelle aree pertinenziali od all'esterno anche dei cancelli durante l'intervallo;		Diffida	Allontanamento
4	Inosservanza delle misure di sicurezza;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
5	Intrattenersi all'esterno dopo il suono della campana al termine degli intervalli;	Ammonizione	Diffida	
6	Svolgimento dell'intervallo in zone interdette;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
7	Parcheggio di veicoli comprese biciclette in zone interdette;		Diffida	Allontanamento
8	Accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
9	Utilizzo pedonale degli accessi riservati ai veicoli;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
10	Ripetuta dimenticanza di materiale scolastico;	Ammonizione	Diffida	
11	Ripetuta dimenticanza anche parziale dell'abbigliamento previsto	Ammonizione	Diffida	
12	Uso delle aule come spogliatoio se non autorizzato dal docente dell'ora in cui si verifica;	Ammonizione	Diffida	
13	Ripetuti ritardi;	Ammonizione	Diffida	
14	Ripetute assenze in giorni di verifiche scritte od orali ("assenze strategiche");	Ammonizione	Diffida	
15	Frequenti entrate ed uscite fuori orario;	Ammonizione	Diffida	
16	Assenze ingiustificate o giustificate con notevole ritardo;	Ammonizione	Diffida	
17	Intrattenersi dentro l'edificio scolastico o le aree pertinenziali senza autorizzazione;	Ammonizione	Diffida	
18	Disturbo durante le lezioni o le attività didattiche;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
19	Svolgimento di attività non inerenti la lezione in atto;	Ammonizione	Diffida	
20	Mancata consegna alle famiglie delle comunicazioni loro rivolte	Ammonizione	Diffida	
21	Reiterata mancata esecuzione di lavori, compiti o consegne didattiche	Ammonizione	Diffida	
22	Mancato risarcimento dei danni come richiesti dalla Giunta esecutiva	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
23	Mancato rispetto dei regolamenti dei laboratori e/o delle istruzioni ivi impartite	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
24	Condivisione uso o ripresa di video, immagini o registrazioni sonore non autorizzate;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento

25	Atti di bullismo o comportamenti di gruppo con effetti lesivi o intimidatori anche via web;		Diffida	Allontanamento
26	Turpiloquio;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
27	Manca di rispetto, offese o atteggiamento ostruzionistico nei confronti di insegnanti, personale o terzi	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
28	Aggressioni verbali e/o fisiche, soprusi, altri comportamenti intimidatori verso chiunque espressi		Diffida	Allontanamento
29	Comportamenti scorretti durante visite, viaggi, spostamenti, attività sportive	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
30	Intolleranze anche di tipo xenofobo, razzista o verso disabili		Diffida	Allontanamento
31	Utilizzo non autorizzato dal docente di cellulari e di altri dispositivi;	Ammonizione	Diffida	
32	Ripetute segnalazioni sul registro di classe di mancato rispetto delle regole;		Diffida	Allontanamento
33	False dichiarazioni nell'istruttoria dei procedimenti disciplinari;		Diffida	Allontanamento
34	Atteggiamenti non collaborativi o di utilizzo strumentale dei diritti garantiti;		Diffida	Allontanamento
35	Falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici;		Diffida	Allontanamento
36	Uscita dalla classe o dall'edificio scolastico senza autorizzazione;		Diffida	Allontanamento
37	Danneggiamento di cose altrui;		Diffida	Allontanamento
38	Inosservanza delle misure di sicurezza		Diffida	Allontanamento
39	Assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)			Allontanamento
40	Distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)			Allontanamento
41	Altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline sanzionate dalla legge	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
42	Comportamenti che implicino responsabilità civile, penale od amministrativa	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
43	Imbrattare le superfici esterne o interne oltre il risarcimento danni		Diffida	Allontanamento
44	Recare danni ai beni mobili o immobili			Allontanamento
45	Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito		Diffida	Allontanamento
46	Sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni			Allontanamento
47	Comportamenti vietati dall'articolo 6 anche se qui non riportati.	Ammonizione	Diffida	Allontanamento

Articolo 6 - Altre violazioni

Ove non espressamente previste nella superiore elencazione costituiscono comunque illeciti disciplinari ulteriori comportamenti che costituiscano violazione dei doveri previsti dal D.P.R. 249/98 e del D.P.R. 235/07. Gli stessi saranno sanzionati nel rispetto del criterio di proporzionalità col minimo dell'ammonizione ed il massimo dell'allontanamento.

Articolo 7 - Misure cautelari

Il Dirigente scolastico, in caso di reati o di comportamenti sanzionabili con l'allontanamento, qualora vi sia pericolo di ulteriore grave turbamento della comunità scolastica e della serena e pacifica convivenza dei suoi membri, in via cautelare ed anticipata, può disporre l'immediato allontanamento dell'alunno per non più di tre giorni.

Articolo 8 - Gravità, reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti.

Precisazioni sulle competenze

La gravità, permanenza o reiterazione di comportamenti scorretti così come la sussistenza di precedenti sanzioni anche negli scorsi anni scolastici a carico dell'alunno, possono essere causa di irrogazione della sanzione di grado superiore rispetto a quello previsto dai precedenti articoli per il comportamento effettivamente ed attualmente contestato. L'esistenza di più di due ammonizioni o di una diffida può sempre dar luogo, valutata ogni circostanza e secondo il principio di adeguatezza e proporzionalità anche tenuto conto dell'età e del processo di maturazione di discenti, ad allontanamento per successive violazioni disciplinari di qualunque natura.

Costituisce sempre aggravante che gli alunni abbiano rivolto le mancanze verso i disabili od altri soggetti in situazione di fragilità o debolezza sociale o familiare

L'organo competente terrà conto nell'irrogazione della sanzione dell'inesistenza di precedenti, del contegno complessivo dello studente, del documentato impegno a non ripetere alcun successivo comportamento scorretto al fine di proporzionare la sanzione. In tale caso potrà aver motivatamente luogo l'irrogazione di sanzione di gravità inferiore a quella prevista dal regolamento. La prima ammonizione in classe dell'allievo potrà essere in tale caso, in non più di un'occasione, ridotta al rimprovero, di cui sarà presa nota nel registro di classe con libertà di forme (c.d. nota sul registro o sul libretto dello studente).

Ove l'alunno abbia commesso più violazioni, si applica la sanzione prevista per il comportamento più grave. L'eventuale durata dell'allontanamento è commisurata al numero ed alla gravità delle violazioni.

L'organo competente per l'irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per la irrogazione della sanzione di grado inferiore. L'organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare l'infrazione all'organo competente per i provvedimenti del caso.

I giorni di eventuale allontanamento in via cautelare ex art. 7 sono in ogni caso detratti dalla sanzione definitiva se più lunga.

Articolo 9 - Iniziativa e denuncia

I Coordinatori di classe, i Consigli di classe, tutto il personale docente e non docente nonché gli allievi dell'istituto, gli esperti coinvolti nelle varie attività o gli ospiti autorizzati dell'Istituto possono segnalare anche verbalmente al Dirigente o all'organo competente le mancanze che, in relazione al presente regolamento, siano suscettibili di irrogazione di sanzioni. Della segnalazione si darà atto nel procedimento di contestazione. La denuncia deve per quanto possibile essere immediata e comunque, salvo giustificato motivo, non può avvenire oltre 15 giorni dall'episodio.

Articolo 10

Contestazione del comportamento, difese dell'allievo, irrogazione della sanzione

Tutti i provvedimenti possono essere irrogati dall'organo competente solo previa contestazione del comportamento scorretto e audizione delle difese anche verbali dell'alunno e della famiglia e non possono diventare definitive se non decorso il termine per le difese e compiuta l'istruttoria.

La contestazione può essere effettuata dal docente che vi ha assistito o che era incaricato della vigilanza, oppure dal coordinatore di classe, dal Dirigente scolastico, da un suo collaboratore o da altro docente che il Dirigente abbia delegato.

La contestazione avviene tramite apposito verbale in cui viene data precisa descrizione del comportamento contestato: che viene fatto sottoscrivere all'alunno.

L'alunno deve essere informato che può difendersi anche con l'aiuto della famiglia prima della sanzione, deve essere intervistato sull'accaduto sentendone le difese e giustificazioni e deve essere aiutato a trascriverle in modo che ne sia chiaro il significato, e con modalità correlate all'età del discente, in modo da fargli capire che la scuola intende procedere con equità nella decisione e tenendo conto anche delle sue eventuali ragioni. L'alunno sottoscrive le proprie ammissioni o giustificazioni quale parte del processo di crescita e maturazione.

Qualora si preveda che la sanzione sia più grave del rimprovero (c.d. nota sul registro), chi contesta il comportamento informerà la famiglia prima di decidere, senza formalità ed anche telefonicamente.

L'alunno può presentare le sue difese immediatamente e sullo stesso verbale, ed integrarle anche per iscritto nei tre giorni successivi alla contestazione, anche avvalendosi dei propri genitori e di un eventuale difensore scelto tra i compagni o tra i docenti non coinvolti quali responsabili o testimoni nell'episodio contestato.

L'alunno può indicare testimoni a proprio favore.

L'organo competente può sentire chi abbia assistito all'episodio anche avvalendosi di relazione scritta.

La sanzione viene irrogata nel tempo necessario per ricostruire adeguatamente l'episodio e comunque non oltre 60 giorni dall'accaduto, prorogabili di 30 giorni per motivate ragioni.

In caso di allontanamento la data del consiglio di classe indicata nella circolare di convocazione viene comunicata telefonicamente ad uno dei genitori dalla segreteria e tramite avviso sul diario verificato dal coordinatore di classe.

Articolo 11 - Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia si riunisce secondo necessità per riesaminare i ricorsi contro i provvedimenti irrogati e pervenuti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

L'Organo di Garanzia interno alla scuola decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Ha durata biennale e viene rinnovato in coincidenza con le elezioni del Consiglio d'Istituto, ed è così composto:

Dirigente scolastico con funzione di presidente (od eventuale suo delegato)

1 docente titolare e 1 docente supplente designati dal Consiglio d'Istituto

1 genitore titolare e 1 genitore supplente eletti dai genitori del Consiglio d'Istituto

L'Organo di Garanzia decide a maggioranza. In caso di parità prevale la proposta votata dal Presidente.

Entro quindici giorni dalla notifica della sanzione disciplinare, lo studente, la famiglia o chiunque vi abbia interesse, può impugnare la medesima mediante ricorso all'Organo di garanzia, presentando adeguata documentazione finalizzata ad illustrare compiutamente le difese e gli eventuali testi a discolta. L'Organo di garanzia è competente anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo entro dieci giorni deciderà l'impugnazione, previa valutazione della documentazione acquisita (verbale di contestazione, eventuali dichiarazioni scritte a difesa dello studente, relazione di chi ha avviato il procedimento disciplinare, eventuale memoria difensiva presentata dallo studente o da chi ne abbia interesse e verbale di allontanamento sottoscritto dal Dirigente scolastico) e comunicherà la decisione mediante verbale che verrà conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

I membri dell'Organo di Garanzia che abbiano in qualche modo concorso all'emanazione del provvedimento disciplinare e che siano direttamente o indirettamente coinvolti nel caso oggetto di ricorso, sono sostituiti dai supplenti.

Articolo 12 - Reclami

Come previsto dall'art. 2 commi 3, 4, 5, 6, 7 del D.P.R. 21.11.2007 n. 235, gli studenti o chiunque vi abbia interesse possono promuovere reclamo contro le violazioni del D.P.R. n. 249/1998 e del D.P.R. 235/2007, contenute nel Regolamento approvato dall'Istituto. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti.

Art. 13 – Svolgimento delle attività interne durante l'allontanamento dalle lezioni

In attesa della pubblicazione da parte degli USR degli elenchi dei soggetti idonei ad ospitare gli alunni per le attività previste durante l'allontanamento dalle lezioni, dovendosi individuare modalità che consentano lo svolgimento di quanto deliberato dai consigli di classe tra le attività elencate nell'allegato A, l'alunno sanzionato sarà affidato come segue:

Supervisione: Le attività si svolgono **all'interno della scuola** e devono prevedere la **supervisione** di un docente o di personale ATA appositamente individuato.

- Per lo svolgimento delle attività previste l'alunno potrà essere collocato in classe diversa da quella frequentata, oppure, anche per frazioni della giornata scolastica ed in modo combinato, con docenti individuati tra quelli con ore a disposizione o da recuperare e remunerato, se necessario, dal Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa - MOF secondo quanto stabilito in sede di contrattazione.

- La classe verrà individuata a sorteggio e con un criterio di rotazione.

- **Obbligo di Frequenza:** Lo studente, pur essendo "allontanato dalle lezioni" (della propria classe), ha il **diritto e il dovere** di frequentare la scuola per lo svolgimento delle attività assegnate, mantenendo il contatto con la comunità scolastica per preparare il rientro nel gruppo classe.

Articolo 14 - Patto educativo e di corresponsabilità (per tutti gli ordini di scuola)

Contestualmente all'iscrizione all'Istituto, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che si identifica nel contratto di erogazione del servizio, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, durante le iniziative di accoglienza dei nuovi studenti, con la presentazione dello statuto, del P.T.O.F., del regolamento d'istituto si pone evidenza il patto educativo di corresponsabilità.

Articolo 15 – Disciplina nella scuola primaria

Il Consiglio d'Istituto, rilevata l'età e la necessità di consentire agli alunni raggiungimento di un sufficiente grado di maturazione, rilevata anche l'assenza di una specifica normativa al riguardo, ritiene tuttavia che le indicazioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti e nel regolamento di disciplina della secondaria possano costituire un quadro di riferimento per individuare i comportamenti non conformi ai doveri scolastici.

Di fronte a tali comportamenti, il rapporto, la vicinanza e la comunicazione tra insegnanti e famiglie devono prevalere sull'aspetto sanzionatorio.

Si ritiene perciò di non prevedere "sanzioni disciplinari" nel senso proprio del termine.

Tuttavia, è opportuno che, di fronte al ripetersi di comportamenti non adeguati e tenuto conto del livello di maturazione degli allievi l'insegnante possa utilizzare qualche strumento per far comprendere all'allievo il "superamento del limite" e per darne notizia alla famiglia, con la quale poi opportunamente individuare eventuali ulteriori strategie.

Tali strumenti sono identificati come segue in ordine di gravità:

1 – Segnalazione sul diario del comportamento inadeguato

2- Nota sul registro, che descriva il comportamento inadeguato.

Ai superiori "rimproveri" può essere associata l'esecuzione di lavori domestici supplementari commisurati al comportamento, al tempo necessario per l'esecuzione, a carico di compiti dell'alunno ed alle sue capacità di risolverli.

Art. 16 – Attività durante l'allontanamento dalle lezioni

Sono previste dall'allegato A al presente regolamento.

NOTA GENERALE: Il regolamento di disciplina è approvato dal Consiglio d'Istituto in applicazione dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24.6.1998 n. 249 e sostituisce per gli aspetti inerenti le sanzioni disciplinari e la loro impugnazione ogni precedente.

Il regolamento di disciplina dell'I.C. EST 1 si è ispirato ai principi di pacifica convivenza e rispetto reciproco contenuti nello Statuto delle studentesse e degli studenti, che costituiscono principi ispiratori in materia di disciplina anche per le scuole primarie

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

ATTIVITA' DA 1 A 2 GIORNI

Le attività da realizzare durante l'**allontanamento dalle lezioni** per un periodo **fino a due giorni** nella scuola secondaria di primo grado, in riferimento all'articolo 4, comma 8-bis del **DPR 134/2025** (che ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti), devono avere una **finalità riflessiva** sul comportamento scorretto e devono essere eseguite all'**interno della scuola**.

In questo specifico caso (allontanamento non superiore a due giorni), la sanzione non si configura ancora come "attività di cittadinanza attiva e solidale" (previste per allontanamenti da 3 a 15 giorni), ma come attività di riflessione e riparazione a favore della comunità scolastica.

Si propone un elenco di attività che i docenti della scuola secondaria di primo grado possono proporre, deliberate dal Consiglio di Classe:

Attività di Riflessione e Riparazione (1-2 Giorni)

Queste attività mirano a far riflettere lo studente sulle conseguenze del suo comportamento e sul valore del rispetto delle regole e della comunità scolastica.

1. Attività a Carattere Riflessivo

Si concentrano sull'autoanalisi del comportamento e sulla comprensione delle dinamiche relazionali.

- **Elaborato Scritto/Multimediale:**

- **Tema/Saggio Breve:** Sviluppo di un testo sul tema del **rispetto** (per le persone, per le cose, per le regole), delle **conseguenze** delle proprie azioni o dell'importanza del **ruolo dello studente** nella comunità.
- **Diario di Bordo della Sospensione:** Descrizione (con linee guida fornite dal docente) delle motivazioni della sanzione, della percezione dell'errore, del danno causato e degli impegni per il futuro.
- **Realizzazione di un Poster/Video Breve:** Creazione di un messaggio (es. sul **cyberbullismo**, sul **linguaggio rispettoso**, sull'uso corretto degli spazi) da condividere in classe o a scuola.

2. Attività di Riparazione del Danno a Favore della Comunità Scolastica

Hanno un carattere prevalentemente pratico e simbolico, volte a ripristinare un equilibrio e a valorizzare il bene comune.

- **Riorganizzazione e Manutenzione (non specialistica):**
 - **Riordino di Aule Speciali:** Sistemazione, pulizia e organizzazione di materiali nei laboratori (scientifico, artistico, informatico), in biblioteca o nell'aula magna, sotto la supervisione del personale.
 - **Cura degli Spazi Comuni:** Sistemazione di banchi e sedie, riordino di armadietti e scaffali, o supporto nel piccolo ripristino di aree danneggiate (se l'infrazione è stata di tipo materiale).
- **Supporto Logistico e Bibliotecario:**
 - **Catalogazione/Inventario:** Aiuto nell'etichettatura o nell'inventario di libri o materiali didattici della biblioteca o dell'archivio scolastico.
 - **Preparazione di Materiale Didattico:** Supporto i docenti nella fotocopiatura, rilegatura o preparazione di sussidi didattici per la classe o per altri alunni, sotto stretta indicazione.

Supporto progetti (orto didattico, etc)

3. Incontri Educativi e Colloqui

Prevedono un confronto diretto per l'orientamento e il supporto.

- **Colloquio Strutturato con Figure Interne:**
 - Incontro con il **Dirigente Scolastico** o un **Docente Referente** (es. Funzione Strumentale, docente di sostegno, etc.) per un dialogo mirato sulle dinamiche del comportamento e sulle aspettative per il rientro in classe.
 - **Sessioni, a richiesta dell'alunno, con lo Sportello d'Ascolto / Psicologo Scolastico** (se presente e previo consenso della famiglia), focalizzata sulla gestione delle emozioni che hanno portato all'infrazione.

Punti Chiave per i docenti

Il DPR 134/2025 sottolinea la necessità di un approccio **educativo e non punitivo** alla sanzione:

- **Delibera del Consiglio di Classe:** Il provvedimento e le relative attività devono essere **motivate e deliberate** dal Consiglio di Classe.
- **Supervisione:** Le attività si svolgono **all'interno della scuola** e devono prevedere la **supervisione** di un docente o di personale ATA appositamente individuato.
- Per lo svolgimento delle attività previste l'alunno potrà essere collocato in classe diversa da quella frequentata, oppure, anche per frazioni della giornata scolastica ed in modo combinato, con docenti individuati tra quelli con ore a disposizione o da recuperare e remunerato, se necessario, dal Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa - MOF secondo quanto stabilito in sede di contrattazione.
- La classe verrà individuata a sorteggio e con un criterio di rotazione.
- **Obbligo di Frequenza:** Lo studente, pur essendo "allontanato dalle lezioni" (della propria classe), ha il **diritto e il dovere** di frequentare la scuola per lo svolgimento delle attività assegnate, mantenendo il contatto con la comunità scolastica per preparare il rientro nel gruppo classe.

ATTIVITA' PER ALLONTANAMENTO DA 3 A 15 GIORNI

Il **DPR 134/2025**, che modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, stabilisce che l'allontanamento dalle lezioni per un periodo **da 3 a 15 giorni** deve essere convertito in un'occasione di crescita personale attraverso l'obbligo di svolgere **attività di cittadinanza attiva e solidale**.

Tali attività sono deliberate dal **Consiglio di Classe** (Art. 4, comma 8-ter) e sono commisurate al numero di giorni di allontanamento.

Di seguito, si propone l'elenco di attività che possono essere realizzate, distinte tra quelle presso strutture convenzionate (Art. 4, comma 8-ter) e quelle interne alla scuola (Art. 4, comma 8-quater).

1. **Attività presso Strutture Convenzionate (Art. 4, comma 8-ter)**

Queste attività si svolgono presso **enti e associazioni del Terzo Settore** (es. ONLUS, associazioni di volontariato, cooperative sociali) o pubbliche (es. biblioteche comunali, musei) con cui la scuola ha stipulato convenzioni. Lo scopo è promuovere la **solidarietà** e il **servizio alla comunità**.

Settore	Attività per la Scuola Secondaria di Primo Grado
---------	--

Socio-Assistenziale	Collaborazione con case di riposo (attività di compagnia, lettura ad alta voce agli ospiti).
	Supporto a mense e centri di distribuzione alimentare per persone in difficoltà.
Ambientale ed Ecologico	Partecipazione a iniziative di pulizia e ripristino di parchi pubblici, giardini o aree verdi urbane.
	Cura di orti didattici o spazi verdi gestiti da associazioni ambientaliste.
Culturale e Biblioteca	Affiancamento presso biblioteche comunali (riordino scaffali, etichettatura, preparazione libri per il prestito).
	Supporto logistico nell'allestimento di eventi culturali o mostre cittadine.
Tutela Animale	Attività di volontariato presso canili o gattili (es. passeggiate, pulizia e cura degli spazi, preparazione del cibo).

2. Attività a Favore della Comunità Scolastica (Art. 4, comma 8-quater)

Qualora non sia possibile l'immediato avvio delle attività esterne o nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività sono svolte a favore della comunità scolastica (ovvero all'interno dell'istituto).

Tali attività devono sempre mantenere una finalità educativa, riparativa e di cittadinanza attiva.

Area di Intervento	Esempi di Attività Interne alla Scuola

Ambienti e Materiali	Riorganizzazione e Inventario: Sistemazione approfondita di magazzini, archivi, depositi di materiali didattici o sportivi.
	Cura dei Laboratori: Riordino e pulizia non specialistica di laboratori di scienze, arte o informatica.
	Manutenzione Minore: Piccoli lavori di riverniciatura o ripristino di arredi scolastici usurati (sotto la supervisione di personale tecnico/ATA). 🛠️
Supporto alla Didattica	Biblioteca Scolastica: Catalogazione digitale o cartacea di nuovi volumi; riordino sistematico degli scaffali per materia.
	Preparazione Materiali: Supporto ai docenti nella creazione di sussidi didattici (es. plastificazioni, rilegature, allestimento di bacheche informative).
Sensibilizzazione e Progettualità	Ideazione di una Campagna: Creazione di materiali (poster, brevi testi) per la sensibilizzazione su temi specifici (es. regole di convivenza, uso consapevole degli spazi, <i>cyberbullismo</i>).
	Redazione di un Vademecum: Elaborazione di un breve testo per gli studenti del prossimo anno sul rispetto del regolamento d'istituto, partendo dalla propria esperienza.

APPROFONDIMENTO: NOTA SUL DPR 134/2025

L'articolo 4, comma 8-quater stabilisce che il Consiglio di Classe può individuare le figure referenti (docenti o personale ATA) per la realizzazione di queste attività, che possono essere remunerate a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF).

L'obiettivo primario è che la sanzione non sia un semplice periodo di inattività, ma un **momento riparativo** che rafforzi il senso di responsabilità e l'appartenenza dello studente alla comunità.

ELENCO STRUTTURE CONVENZIONATE:

Da integrare

